

TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 bis L. n. 3/2012

IL GIUDICE DELEGATO

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2022;

vista la proposta di piano del consumatore ex art. 7, comma 1-bis, L. 3/2012 formulata, in via principale, da OMBRELLO Francesco e RIZZUTO Benedetta con ricorso depositato in data 5 gennaio 2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione particolareggiata del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, avv. Giuseppe Miria, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. art. 9, comma 3-bis, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 emesso il 13 gennaio 2022;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;

constatata la ritualità delle comunicazioni ai creditori effettuate dal professionista a norma dell'art. 12-bis, comma 1, L. cit.;

rilevato che la proposta riguarda una complessiva esposizione debitoria pari a € 177.280,70, così distinta nella relazione del professionista e nel piano depositato, in via definitiva, dal ricorrente in data 05/01/2022:

Riscossione Sicilia € 5.440,99 Debito erario

GE CAPITAL B. – B.IFIS S.P.A. € 57.015,00 Mutuo ipotecario
AGOS DUCATO S.P.A. € 54.060,81 Contratto di finanziamento
IFIS (ex. Findomestic) € 5.156,28 Contratto di finanziamento
IBL BANCA € 23.688,00 Cessione del quinto del 2017
COMPASS € 15.552,00 Finanziamento
INPS € 4.986,44 Cessione del quinto del 2019
BVA SPA oggi SPV project € 5.181,18 Contratto di finanziamento
Compenso OCC € 3.500,00
Compenso Avv. Crisci € 2.700,00
TOTALE € 177.280,70.

Considerato che il Sig. Ombrello, unico percettore di reddito, come da dichiarazione inserita in piano e come risultante dall'analisi delle buste paga, impiegato come guardia giurata del Comune di Palermo, percepisce uno stipendio medio mensile lordo di circa € 1.800,00 per dodici mensilità considerato inoltre che gli importi mensili delle rate delle esposizioni sono stati dall'OCC complessivamente quantificati in € 2.189,37 (CFR. pag. 15 relazione particolareggiata OCC);

considerato inoltre che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare che, come indicato dai ricorrenti, ammontano ad € 1.180,00 (cfr. pag. 15 relazione particolareggiata OCC);

considerato che i debitori pongono a disposizione del ceto creditorio, secondo le classi di appartenenza, un importo mensile pari ad euro 520,00 per la durata del piano di anni 7 (con un piano di ammortamento di 84 mensilità), oltre al TFR del sig. Ombrello complessivamente pari ad € 25.644,39 (€ 11.405,20 presso il proprio datore di lavoro, Comune di Palermo, ed € 14.239,19 depositato presso un fondo pensioni), somma che, condividendosi le argomentazioni dell'OCC, è idonea a garantire al nucleo familiare una disponibilità residua mensile pari ad € 1.180,00;

ritenuto pertanto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato che, come è dato emergere dal piano (cfr. pagina 19 della relazione particolareggiata), i debitori pongono, quindi, a disposizione la complessiva somma di € 69.324,39 secondo la suddivisione in classi come indicata nella relazione dell'OCC alle pagine 19-20;

ritenuto che la proposta di piano appare conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, tanto con riferimento ai beni mobili (autovetture di scarso valore economico), tanto con riferimento al bene immobile di proprietà dei ricorrenti;

considerato, in particolare, che con riferimento a tale ultimo bene deve osservarsi che l'alternativa liquidatoria non solo comporterebbe la integrale insoddisfazione di tutti i creditori, giacché, verosimilmente, l'unico creditore ad essere soddisfatto sarebbe l'attuale creditore ipotecario GE CAPITAL B. - B. IFIS S.P.A (debito residuo pari a euro 57.015,00), ma avrebbe l'ulteriore aggravante di costringere gli odierni ricorrenti a sostenere il costo di un affitto mensile;

ritenuto, in particolare, che vanno condivise le argomentazioni dell'OCC anche laddove evidenzia che il piano si mostra conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria con precipuo riferimento al creditore ipotecario;

considerato, infatti, che i ricorrenti risultano proprietari, nella misura del 50% per cento ciascuno, dell'immobile di civile abitazione sito in Palermo, via Largo Ravenna Emilio n. 53 (fg.89, part.1268 sub.2, catg.A73, cl.6, vani 6.5, R.C. 369,27), oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G. es. n. 242/2019;

ritenuto che la valutazione del bene, secondo i dati OMI aggiornati alla data della redazione del piano, è pari ad euro 93.000,00, in quanto, secondo quanto pacificamente riconosciuto dalle parti, non è stata ancora depositata in sede esecutiva alcuna relazione tecnica da parte dello stimatore;

considerati, pertanto, tali elementi di stima allo stato disponibili, va osservato che, laddove venisse proseguita l'esecuzione forzata sul detto immobile, la somma eventualmente ricavabile da ripartire in favore del creditore ipotecario sarebbe sensibilmente ridotta dal gravare dei fisiologici ribassi che la vendita esecutiva comporterebbe, nonché delle spese di procedura, sicché, appare certamente conveniente, rispetto alla eventuale alternativa liquidatoria, la somma messa a disposizione del creditore ipotecario, GE CAPITAL B. - B. IFIS S.P.A., che con il piano in esame si propone di pagare all' 80% il complessivo credito residuo vantato dal creditore ipotecario e pari ad euro 45.612,00, in 84 rate;

considerato che non sono, invece, condivisibili le argomentazioni di dissenso espresse nelle memorie difensive da IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.;

rilevato che le contestazioni mosse dal creditore in merito alla inesistenza e alla mancata documentazione dello stato di sovraindebitamento non sono pertinenti, posto che dall'esame del ricorso, della relazione particolareggiata, nonché dalle note riepilogative depositate dal

ricorrente in data 4/5/2022 in adempimento del decreto del sottoscritto GD del 6/4/2022, può chiaramente evincersi l'*excursus* storico dell'indebitamento, i fattori che hanno generato tale condizione, l'ammontare delle rate di volta in volta contratte e delle disponibilità economiche del nucleo familiare alla data di contrazione delle singole obbligazioni (cfr. pagine 11-13 della relazione particolareggiata e ricorso introduttivo e note di riepilogative della parte ricorrente del 4/5/2022);

considerato in particolare che, lo stato di indebitamento, è palesato dalla documentata sproporzione tra le risorse economiche delle quali i ricorrenti dispongono per i bisogni primari del nucleo familiare, da un lato, e le rate delle obbligazioni finanziarie contratte dall'altro;

considerato che a tal fine va richiamata la corposa documentazione depositata unitamente al ricorso afferente e comprovante lo stato reddituale del sig. Ombrello consolidatosi nel corso degli anni, nonché, gli atti del Tribunale per i minorenni di Palermo che attestano la consistenza del nucleo familiare, dovendosi, in proposito, ricordare che, in ogni caso, l'art. 9 comma II legge cit. prescrive l'onere del ricorrente di fornire *"l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia"* senza che sia richiesto un onere probatorio documentale rispetto alle singole spese, nel caso di specie comunque soddisfatto;

considerato inoltre che anche il profilo della valutazione delle cause dell'indebitamento deve essere vagliato positivamente giacché non emergono dalle condotte dei ricorrenti profili di colpa grave, malafede o frode, ostativi alla concessione dello strumento di composizione della crisi come previsto dalle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 dal d.l. 137/2020;

considerato sul punto che l'accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano *ex art. 12 bis* comma 4. L. n. 3/2012), ad un severo sindacato in ordine al comportamento tenuto dal debitore;

rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento - eventualmente, dietro sollecitazione di un soggetto interessato, quale è ogni creditore - deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte, potendo accordare l'accesso alla misura soltanto per il soggetto che, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto,

secondo un criterio di ragionevolezza ed al momento in cui ha assunto le singole obbligazioni, di poterle adempiere alle rispettive scadenze, e non abbia fatto colposamente ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;

considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non addebitabile con colpa grave al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) *ex ante*, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, con l'uso della media diligenza, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;

considerato che, nel caso di specie, lo stato di sovraindebitamento è insorto (e si è poi sviluppato), progressivamente, in un arco temporale compreso tra il 2011 e il 2013, in ragione della necessità di far fronte alle esigenze primarie connesse all'aumento del nucleo familiare;

considerato infatti che, come esposto e documentato dai ricorrenti, a decorrere dal 2011 a causa della separazione della figlia Rosaria dal proprio compagno, quest'ultima si è trasferita presso l'abitazione dei genitori, attuali ricorrenti, unitamente ai propri figli minori Azzurra e Mathias La Porta;

considerato che tale situazione oltre ad avere comportato un progressivo inevitabile aumento delle spese legate a bisogni primari del nuovo nucleo familiare si è consolidata, da un punto di vista personale ed economico, per via dei provvedimenti di affidamento, dapprima temporanei, e successivamente definitivi, emessi dal Tribunale per i minorenni, che hanno individuato negli attuali ricorrenti (i nonni) gli unici soggetti cui affidare i minori, in quanto i genitori, la sig.ra Rosaria Ombrello e il sig. La Porta, sono stati ritenuti inadeguati alle cure dei predetti minori (si vadano sul punto, i provvedimenti del tribunale per i minorenni allegati al ricorso del 30/11/2016, 8/2/2018 e 4/12/2019, dai quali emerge la conclamata incapacità dei genitori prendersi cura dei minori, nonché decreto di citazione diretta a giudizio del sig. La Porta, padre dei minori, per il reato di cui all'art. 570 c.p. dal quale risulta il *tempus commissi delicti* in data prossima al 22/9/2014);

considerato, pertanto, che a fronte delle vicende personali e del descritto quadro familiare particolarmente disagiato, progressivamente aggravatosi negli anni, deve affermarsi l'assenza di una grave negligenza qualificabile come colpa grave nell'aver assunto le obbligazioni con gli istituti finanziari a decorrere dagli anni 2011-2013;

ritenuto, piuttosto, che in tale contesto si è configurata la necessità di far fronte ad eventi indipendenti dalla volontà dei ricorrenti cui è conseguita l'inevitabile assunzione di un peso economico da parte degli stessi per soddisfare non solo le esigenze primarie di sostentamento

e cura dei minori e della figlia Rosaria, ma altresì per dare esecuzione al precetto di cui ai provvedimenti del Tribunale per i minorenni che hanno incontestabilmente individuato nei nonni i soggetti più idonei a prendersi cura dei minori; dovendosi aggiungere altresì, che neppure sembra potersi dubitare della consapevolezza del sig. Ombrello di potere contare su uno stipendio comunque derivante da un impiego a tempo indeterminato e di carattere pubblico, essendo egli dipendente del Comune di Palermo.

ritenuto, inoltre, che la contestazione mossa da IBL afferente la circostanza che l'unico percettore di reddito del nucleo familiare sia il sig. Ombrello, non può considerarsi fattore rilevante ai fini del diniego della omologa del piano, posto che non compete al tribunale indagare e giudicare i criteri di ripartizione del lavoro all'esterno e all'interno del nucleo familiare che i coniugi nel comune accordo si sono dati per fronteggiare le esigenze della vita familiare; allo stesso modo esula dall'oggetto della presente indagine ogni valutazione circa l'addebito mosso da IBL ai ricorrenti consistente nel non avere fatto ricorso ad eventuali forme di ammortizzazione sociale;

precisato, inoltre, che la valutazione dell'assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati, atteso che [...] *i requisiti della meritevolezza e del merito creditizio operano su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza ("ridimensionata" a seguito della novella alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario, il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest'ultimo di sollevare eventuali contestazioni e/o dei reclami avverso l'omologa. In altre parole, dalla violazione delle regole del merito creditizio non discende alcuna ricaduta in punto di meritevolezza del debitore ma solo delle preclusioni per il creditore che intenda opporsi all'omologa. Dunque, il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini di cui all'art. 124 bis TUB non costituisce un'esimente per il debitore, la cui condotta deve pur sempre essere delibata dal giudice sotto il profilo della meritevolezza (Trib. Catania, 5 marzo 2021, Trib. Reggio Calabria, IV Sez. Civ., 11 giugno 2021, decr. in proc. di reclamo ex art. 10, ult. co., L. 3/2012; nello stesso senso, cfr. Trib. Bari, I Sez. Civ., 11 giugno 2021);*

ritenuto pertanto che, anche laddove, non sia attribuibile ad IBL una condotta violativa delle regole di cui all'art. 124 bis TUB, afferenti una valutazione del cosiddetto merito creditizio - essendo peraltro da escludere in questa sede con riferimento alla IBL in ragione della documentazione depositata dal creditore (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria) - tale

circostanza non incide e prescinde, come detto, dall'accertamento che ha escluso la colpa grave dei ricorrenti, trattandosi di aspetti diversi della medesima vicenda che attengono a condotte autonomamente valutabili cui conseguono altrettante autonome conseguenze giuridiche;

ritenuto, infine, che è del pari infondata l'ulteriore contestazione mossa dal IBL circa il rango e il trattamento del credito derivante da cessione del quinto;

considerato che con riferimento al debito relativo alla cessione del quinto nei confronti del datore di lavoro, esso può essere appreso alla procedura;

richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e condiviso dal Tribunale di Palermo e richiamato da questo Giudice anche in altri precedenti (decreto 9/3/2021 r.g. 1/2021), secondo cui il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro, che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire la rata mensile, con la conseguenza che il debitore può liberamente disporne e può, al pari degli altri crediti, inserirlo nel piano (sulla specifica questione dello stipendio e del TRF (Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, decreto 16/5/2018, Pres. Caria, Est. De Vivo);

ritenuto che tale impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di credito futuro, contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, nel quale, tuttavia, il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza, in quanto, prima di tale momento, il contratto, ancorché perfetto, produce effetti soltanto obbligatori (così Cass. n. 17590/2005, n. 551/2012);

osservato, inoltre, ad ulteriore sostegno della interpretazione alla quale si aderisce, che la legge n. 3/2012 detta soltanto tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, onde assicurare il soddisfacimento prioritario: dei crediti impignorabili, dei crediti per IVA e ritenute, e dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli; per converso, i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi nelle deroghe espressamente contemplate dalla normativa in esame e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione a che gli stessi siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il proprio patrimonio, in conformità alla natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, quale si desume dalla previsione dell'art. 6 L. cit.;

considerato, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto, i crediti oggetto della cessione del quinto in favore del datore di lavoro devono essere appresi alla procedura, al netto delle rate già pagate e con collocazione chirografaria quale è quella del credito derivante dal rapporto di finanziamento in questione, dovendosi guardare alla natura del credito e non anche alle successive vicende circolatorie che non ne possono mutare la natura;

ritenuto inoltre che anche sotto il profilo della fattibilità e della durata il piano rientra pienamente nell'arco temporale che la giurisprudenza ritiene ammissibile, proponendo i ricorrenti una durata di anni 7;

osservato, dunque, che la durata del piano e le percentuali di soddisfacimento dei crediti costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi dei debitori e quelli dei creditori;

considerato che deve essere quindi integralmente richiamata la tabella riepilogativa della relazione dell'OCC, allegata al ricorso introduttivo del 5/1/2022, alle pagine n. 19, 20, 21 e 22 e quanto esposto dall'OCC nella descrizione alla medesima tabella: *"la proposta consiste nel pagamento di una rata mensile complessiva pari ad euro 520,00 da corrispondere in 84 rate (sette anni) (per un totale di euro 52.080,00), oltre al proprio TFR complessivamente da ultimo pari ad €25.644,39 (€ 11.405,20 presso il proprio datore di lavoro, Comune di Palermo, ed € 14.239,19 depositato presso un fondo pensioni). E così complessivamente €69.324,39. Nel dettaglio, il Piano proposto prevede: 1. Pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, quali il compenso del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della crisi ed il compenso dei consulenti dei sig.ri Ombrello - Rizzuto per le spese legali sostenute in funzione ed in esecuzione del piano; 2. Pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura dell'80% del credito ipotecario 3. Pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 15,3% dei creditori chirografari, quali: Agos Ducato S.p.a.; Ifis; Compass; Riscossione Sicilia; BVA oggi SPV project; Findomestic/BNL, oggi IFIS"*;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di piano come indicata in seno alla relazione dell'OCC depositata unitamente al ricorso introduttivo del 5/1/2022 può essere omologata e vanno demandate al professionista nominato, avv. Giuseppe Miria, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis L. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da OMBRELLO Francesco, nato a Palermo (PA) il 11/04/1960, C.F. MBRFNC60D11G273Y, e RIZZUTO Benedetta, nata a Palermo (PA) il

02/11/1960, ed ivi residenti in Via Largo Emilio Ravenna n. 53, rappresentati e difesi dall'avv. Adriana Crisci;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. GIUSEPPE MIRIA, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

DISPONE

che il professionista:

- a) documenti e pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) comunichi la completa esecuzione del piano al giudice delegato;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

INIBISCE

a OMBRELLO FRANCESCO e a RIZZUTO BENEDETTA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Giuseppe Miria, nonché alle parti costituite.

Palermo, 9 giugno 2022

IL GIUDICE DELEGATO

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

